

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE RIMINI Stagione Sportiva 2023/2024

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2023/2024, del Campionato Juniores UNDER 19 Provinciale.

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione al Campionato Provinciale Juniores UNDER 19

1. Alle gare del Campionato Provinciale "Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal **1° Gennaio 2005 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. È consentito impiegare fino a un massimo di **4 (quattro) calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2003 in poi** (indistintamente negli anni 2003 e 2004).

L'inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara come da C.G.S.

2. L'inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 3 – Articolazione del Campionato Juniores UNDER 19 PROVINCIALE .

Il Campionato è organizzato e gestito dalla Delegazione di Rimini e si conclude con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Provinciale" della Categoria che darà diritto all'iscrizione del campionato regionale 2024/2025 come stabilito dai Comunicati ufficiali della LND. Il campionato si articola in un girone composto da dodici (12) squadre.

Il campionato sarà articolato in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno.

La società prima classificata si aggiudicherà il Campionato ed acquisirà il diritto di partecipare al Campionato Juniores Regionale nella Stagione Sportiva 2024/2025 come da regolamento pubblicato dal C.R.E.R. sui Cu ufficiali.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del campionato si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 51 NOIF.

Pertanto, relativamente all'assegnazione del titolo di Campione Provinciale:

A) in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione sarà assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di un'unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali";

B) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre, si procede, preliminarmente alla gara di spareggio ed al fine di individuare le due squadre che vi prenderanno parte, alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio a cura della Delegazione Provinciale di Rimini

Art. 4 Sostituzioni dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare, hanno la facoltà di sostituire **cinque (5)** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Art. 5 – Obbligo dell'allenatore abilitato

1. I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria "Juniores Provinciali Under 19" dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

Art. 6 – La disputa delle gare.

1. La sessione ordinaria del Campionato si svolge con gare di andata/ritorno; tempi di gioco 2 da 45 minuti.

2. L'orario di gara per la disputa di tutte le gare infrasettimanali è fissato per le ore 20,30. Per le Società che non dispongono del campo con idoneo impianto d'illuminazione, l'orario ufficiale è quello pomeridiano, dandone preventiva comunicazione alla Delegazione Provinciale di Rimini almeno tre giorni prima della gara.

Art. 7 – Obbligo della contemporaneità.

7.1 Tutte le gare delle ultime due giornate del Campionato, aventi interessi di classifica, devono disputarsi in contemporaneità di data e orario con tempo di attesa ridotto a 15 minuti .

In caso di concomitanza con gli anticipi del sabato dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, le partite del Campionato Under 19 Provinciale saranno, a discrezione e facoltà della Delegazione Provinciale , posticipate d'ufficio, al lunedì successivo ad ore 19.00 salvo diverso accordo tra le società, da formalizzare attraverso la presentazione di apposito modulo "variazione gara" entro il martedì precedente la gara, per effetto del quale la gara del Campionato Provinciale Under 19 potrà essere disputata tra il venerdì precedente ed il mercoledì successivo alla data prevista da calendario. Per le società che non dispongono di campo con idoneo impianto di illuminazione, le predette partite saranno posticipate d'ufficio al lunedì ad orario pomeridiano, previa comunicazione da parte della società ospitante alla Delegazione, via e-mail a info@figcrimini.it, almeno tre giorni prima della gara. Fermo restando il predetto obbligo di contemporaneità per le ultime due giornate di campionato, per la terz'ultima e la quart'ultima giornata di campionato Under 19 Provinciale, in caso di concomitanza con gli anticipi del sabato dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria le partite del Campionato Under 19 Provinciale saranno anticipate d'ufficio al venerdì antecedente la gara, ad ore 19.00 ovvero ad orario pomeridiano in caso di società ospitante sprovvista di campo con idoneo impianto di illuminazione (previa comunicazione da parte della società ospitante), salvo diverso accordo tra le società da formalizzare e trasmettere secondo le modalità sopra indicate per effetto del quale la gara non potrà comunque essere posticipata rispetto al giorno previsto da calendario iniziale.

7.2 Al fine dell'applicazione dell'obbligo della contemporaneità di cui al comma precedente, l'orario per le gare del **Campionato Juniores Under 19 Provinciale** è quello ufficiale delle **ore 16,00**, salvo diversa disposizione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Rimini .

Art. 8 – Norma di rinvio.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del regolamento della L.N.D., del C.U. n. 1 del 01.07.2023 della L.N.D., del C.U. n. 1 del 04.07.2023 del C.R.E.R.

Art. 9 – Norme generali

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione ed insindacabile giudizio della Delegazione di Rimini, con apposito documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali.